



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO

Ufficio Crisi d'impresa e dell'insolvenza

Il Tribunale di Vasto, Ufficio Crisi d'impresa e dell'insolvenza, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| - Dr. Michele Monteleone | Presidente Relatore |
| - Dr. Italo Radoccia | Giudice |
| - Dr. Fabrizio Pasquale | Giudice |

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nel procedimento unitario n. /2023 promosso dalla

, con sede legale in , alla zona Industriale La
REA n. , C.F. ; in persona
dell'Amministratore Unico e legale rappresentante dell'impresa

PARTE RICORRENTE

Fatto e motivi della decisione

L'odierna ricorrente in data 27.10.2023, deducendo ed allegando di essere imprenditrice commerciale, impegnata nel settore della lavorazione e trasformazione del vetro piano e di versare in stato di crisi, ha depositato presso questo Tribunale domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo e/o domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, e/o la domanda di omologazione



del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64 *bis*, riservandosi di presentare, ex art. 44, comma 1, CCII, la proposta, il piano e gli accordi.

Il Tribunale di Vasto con decreto del 06.11.2023 ha aperto la procedura concedendo contestualmente giorni 60 per il deposito della documentazione di cui all'art. 44, co. 2 CCII, e concedendo, nelle more, le misure protettive di cui all'art. 54 CCII, nominando il dr. Marco Marchesani quale Commissario Giudiziale.

In data 29.12.2023 la ricorrente ha chiesto, altresì, a questo Tribunale la proroga di ulteriori 60 giorni del termine stabilito per il deposito ex art. 44 CCII, oltreché delle già menzionate misure protettive ex art. 54 CCII.

Con provvedimento del 03.01.2024 il Tribunale ha concesso la chiesta proroga.

In data 05.02.2024, la ricorrente ha chiesto ulteriore proroga di 20 giorni, concessa dal Tribunale in data 07.02.2024, sentito il Commissario Giudiziale.

In data 4.03.2024 l'odierna ricorrente ha depositato il ricorso pieno ex art. 57 CCII, unitamente all'accordo di ristrutturazione del debito, con attestazione del professionista indipendente Dr. Giuseppe Schiavo, provvedendo all'iscrizione dell'atto presso il Registro delle Imprese.

Quanto alla composizione dell'attivo societario la ricorrente ha esposto la consistenza del patrimonio, procedendo alla stima dei beni e illustrando i crediti, distinguendone la concreta esigibilità.

Sotto il profilo del passivo societario, la ricorrente ha evidenziato debiti per un totale di € 2.522.314,32.

In data 12.04.2024 la ricorrente ha ricevuto comunicazione di adesione al piano di ristrutturazione dei debiti e, subordinatamente, all'omologa dello stesso da parte della

Per quanto concerne Agenzia delle Entrate Riscossioni, la ricorrente ha presentato proposta di transazione fiscale, prevedendo, a fronte di somme dovute all'Agenzia delle Entrate, indicate per € 591.046,68 (esclusi i carichi in rottamazione), una dilazione di pagamento di 8 anni, mediante rate mensili a decorrere dal 120° giorno dell'intervenuta omologa del piano, anche mediante compensazione.



Ancora, la ricorrente ha proposto la falcidia del credito erariale limitatamente alle maggiori sanzioni e interessi maturandi sulle somme indicate nelle comunicazioni di irregolarità, non ancora iscritte a ruolo alla data di deposito del ricorso e sulle sanzioni e interessi dovuti per le imposte non ancora oggetto di controllo automatizzato alla data del ricorso.

In data 30.05.2024 l'Ente di Riscossione ha comunicato alla ricorrente che *"il procedimento di valutazione relativo alla proposta di transazione fiscale ex art. 63 CCII notificata in data 04/03/2024 viene archiviato in quanto improcedibile per non conformità della proposta di transazione fiscale alle previsioni normative disciplinate dal Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza e per carenza della documentazione obbligatoria"*.

Richiesta la fissazione dell'udienza per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art 57 CCII, depositati dalla ricorrente ed il relativo piano di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 48 co. 4 e dell'art 63 co.2-bis CCII, in data 27.07.2024 il Tribunale provvedeva, fissando, a tal proposito, l'udienza del 25.09.2024.

L'Agenzia delle Entrate in data 4.09.2024 si è costituita nel procedimento con deposito di atto di opposizione all'omologa, ex art. 48 CCII e ha contestato, in via preliminare, la mancata decorrenza dei termini per spiegare opposizione, mentre, nel merito ha contestato:

- 1) la legittimità della procedura di omologazione per non conformità della proposta di transazione fiscale alle previsioni di cui all'articolo 63 CCII;
- 2) la legittimità della procedura di omologazione per violazione dell'art. 63, co. 2-bis CCII, per assenza del requisito della convenienza della proposta di transazione fiscale rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il Tribunale, all'udienza del 25.09.2024, preso atto del deposito della documentazione integrativa della ricorrente e concesso termine al commissario giudiziale per il deposito del parere prescritto, ha rinviato all'udienza del 13.11.2024, in cui ha riservato l'odierna decisione.



1. Disciplina applicabile.

In considerazione delle modifiche legislative avute nel tempo in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, va chiarito quale normativa deve essere applicata al presente procedimento.

Questo Collegio ritiene applicabile la disciplina vigente al momento di proposizione della domanda (27.10.2023), quindi trovano applicazione gli artt. 60, 63 e 67 d. lgs 14/2019, nonché il d. l. 69/2023 convertito con legge n. 103/23.

Ciò è possibile in quanto, benchè la regola generale sia quella di applicare il decreto legislativo n. 136/2024 (cd. "correttivo") anche alle procedure pendenti alla data in vigore del medesimo decreto (cfr. art. 56, d. lgs 13.09.2024, n. 136), è prevista una diversa disciplina transitoria relativamente alle disposizioni che hanno introdotto la possibilità di un accordo sui debiti tributari nella composizione negoziata e nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, così come a quelle (disposizioni) che hanno modificato la disciplina della transazione fiscale e contributiva negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo.

Nello specifico, il nuovo comma 4 dell'articolo 88 del Codice della crisi, che prevede espressamente la possibilità dell'omologazione forzata della transazione fiscale e previdenziale anche nel concordato preventivo in continuità trova applicazione solo con riguardo alle proposte di transazione presentate successivamente alla data dell'entrata in vigore del d. lgs n. 136/24, così come sancito dall'art 56, comma 3, del medesimo disposto normativo.

Poiché la proposta di transazione fiscale e contributiva, ancorché già presentata, può essere modificata o sostituita da una successiva proposta, ove venga modificato il piano di concordato, occorre verificare di volta in volta se la successiva proposta presenta modifiche tali da poter essere considerata realmente una "nuova proposta" a cui siano conseguentemente applicabili le (più favorevoli) disposizioni introdotte dal correttivo in tema di omologazione forzata.

Alla luce di quanto precisato, nel caso di specie, il ricorso (27.10.2023) e l'accordo di ristrutturazione (04.03.2024) risultano precedenti al 28.09.2024 e, pertanto, si applica la disciplina previgente.



2. Piano di ristrutturazione del debito in sintesi e sussistenza dei requisiti.

La [redacted] ha proposto un accordo di ristrutturazione con continuità aziendale dalla durata di 5 anni (60 mesi), ponendo a disposizione del piano risorse pari alla somma complessiva di € 2.217.185,24, con l'intento di riequilibrare le condizioni di redditività della gestione aziendale.

Il pagamento stimato in 60 mesi dalla omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito prevede la corresponsione della sola quota parte della sorte capitale vantata, priva quindi di qualsiasi maggiorazione a titolo di interessi e/o spese.

In particolare, la società ricorrente ha previsto nell'accordo che le linee guida del piano di ristrutturazione siano quelle di ricostruire una struttura aziendale ridimensionata, ma che sia in grado di poter proporre ai creditori una continuità diretta dell'azienda, facendo leva sull'esperienza pluriennale nel settore da parte dell'azienda, salvaguardando la continuità aziendale, il *know how* aziendale, la prosecuzione dell'erogazione dei servizi all'intero territorio di riferimento e soprattutto i posti di lavoro.

Le linee guida della ristrutturazione sono la continuità diretta aziendale e/o la liquidazione dei beni aziendali, non funzionali alla continuità.

Nel riequilibrio della dotazione di capitale proprio il piano prevede una ulteriore ricapitalizzazione. Nel corso del 2023 uno dei soci ha già effettuato versamenti al fine di consentire il pagamento delle prime rate di rottamazione; il piano prevede un ulteriore aumento di capitale proprio, oltre ad investimenti nella risistemazione degli spazi di magazzino al fine di poter locare a terzi circa 3500 mq di magazzino. Il costo previsto è pari ad euro 100.000,00 mentre i flussi stimati relativi all'attività di fitto del capannone sono pari ad euro 7.000,00 mensili (si è stimato un parametro prudenziale a mq rispetto agli attuali dati di mercato). Si prevede la richiesta di un finanziamento bancario di euro 1 milione e sono previsti investimenti in macchinari, utili al miglioramento delle fasi di produzione (circa euro 250.000 per investimento, agevolati da credito d'imposta Zes del 35%).



Il piano industriale aziendale a sostegno del piano di risanamento delinea le azioni intraprese e da intraprendere da parte della società al fine di ottenere l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale e prevede, in sintesi: l'aumento di capitale proprio a titolo oneroso di euro 580.000,00 da effettuare nel corso del 2024 (per euro 400.000,00) e ad inizio del 2027 (per la parte restante); l'incasso dei crediti verso clienti, vendita dei beni in fase di ultimazione e saldo banca valore totale stimato pari ad euro 520.000,00; la gestione in continuità con saldo netto di 722.000,00 milioni di euro derivante da: a. Flussi di cassa da continuità nei 5 anni di piano, pari ad euro 330.000,00; b. Flussi di cassa per fitto di porzione del capannone nei 5 anni del piano, per euro 392.000,00; un finanziamento bancario per euro 1 milione; il beneficio del credito d'imposta per investimento in zona Zes per euro 87.500,00; l'assorbimento di flussi di cassa per investimenti da realizzare per euro 250.000,00; l'assorbimento di flussi di cassa per pagamento rate finanziamento bancario per euro 442.314,00.

L'accordo di ristrutturazione riguarda un numero di 49 creditori. Nella gestione degli accordi con i fornitori si sono effettuati accordi che prevedono: 1) Dilazione e assenza di stralcio; 2) Dilazione con stralcio di entità variabile in base alla tipologia di accordo.

La _____ unitamente al deposito dell'accordo ha prodotto attestazione da parte dell'esperto indipendente, che ha attestato:

"1. la veridicità dei dati aziendali indicati nella proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCI, in termini di loro sostanziale ragionevole attendibilità complessiva, dando atto che quanto rappresentato rispecchia l'effettiva attuale situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;

2. che, ha seguito il principio di revisione ISAE 3400, al fine di esaminare il forecast finanziario o budget dei flussi di cassa di _____ per il periodo della durata del piano di cinque anni a far data dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione, sottoscritto dall'A.U., al quale sono riferibili le responsabilità per le previsioni riportate. Le assunzioni, i dati elaborati ed esposti nel budget hanno tenuto conto delle incertezze straordinarie generate da fattori di mercato e socio-economici attualmente volatili e molto fluidi (quali: misure contro la pandemia, ripresa del tasso inflazione e conseguente impennata del tasso degli interessi bancari, guerra in Ucraina, ... sviluppo tecnologico veloce, morsa energetica, instabilità prezzi materie prime); Esaminando le evidenze che supportano



le previsioni, nulla di quanto è stato riscontrato porta a credere che tali previsioni non siano ragionevoli o far pensare che non rappresentino una base ragionevole per la previsione;

3. si ritiene inoltre che il forecast sia stato accuratamente predisposto ed adeguatamente preparato; è comunque probabile che i risultati effettivi si discostino dalla previsione, in quanto gli eventi previsti spesso non avvengono come ci si aspettava e le variazioni potrebbero essere di tipo materiale;

4. che la prosecuzione dell'attività d'impresa è funzionale soddisfacimento del ceto creditorio rispetto ad una liquidazione giudiziale della società debitrice. La continuità aziendale diretta ha come obiettivo non solo il soddisfacimento ma anche altre utilità da parte dei creditori, non necessariamente monetarie che singoli creditori ritraggono dalla continuità aziendale – vecchio art. 160 co. 2 L.F. ora ancora più valorizzate dal CCI. Utilità esterne per lo stesso creditore ed il sistema economico e sociale, sicurezza del lavoro, tutela ambientale, approccio anche maggiormente etico della gestione della crisi; Solo in questa forma dialogica si può ottenere il bilanciamento degli interessi dei creditori e del debitore e delle altre parti interessate e coinvolte;

5. che vi è la sussistenza presupposti di legge per la transazione dei crediti tributari, e relativa convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale ex art. 63 CCI. La proposta di accordo è al vaglio dell'ente Agenzia delle Entrate e Riscossione;

6. l'ipotesi di proposta formulata nel presente accordo di ristrutturazione è conveniente per i creditori pubblici qualificati rispetto a quella alternativa in ipotesi di liquidazione giudiziale ex art. 63 CCII, AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE vantano un credito nominale complessivo di €. 591.046,68. Questi enti pubblici con la presente ipotesi di procedura potrebbero incassare complessivamente tale importo tramite i flussi di cassa liberi della gestione in continuità, oltre la garanzia ipotecaria già iscritta sugli immobili aziendali on data 16/01/2020 – Totale €. 315.835 con l'alternativa della liquidazione giudiziale, non avrebbero miglior sorte, potrebbero incassare una somma di gran lunga inferiore e falcidiata. Non hanno subito un trattamento peggiore rispetto agli altri crediti. Tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento della stessa impresa

7. ai fini del cram-down l'ipotesi di proposta formulata nel presente accordo di ristrutturazione in continuità aziendale diretta è conveniente per i creditori pubblici qualificati rispetto a quella alternativa liquidatoria ex art. 63 CCI; L'adesione di Agenzia delle Entrate e Riscossione è decisiva e determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza del 60% ex art. 57 e 63 CCI.



8. il piano di ristrutturazione proposto da .., persegue la prospettiva ragionevole di impedire l'insolvenza del debitore e di garantire la sostenibilità economica dell'impresa; non è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, consentendo la conservazione dei valori aziendali;

9. a seguito dei controlli effettuati ed alla luce del giudizio positivo in merito alla veridicità dei dati aziendali esprime un giudizio positivo sulla attuabilità, la sostenibilità, fattibilità e plausibilità del piano di risanamento e ristrutturazione e dell'accordo stesso in continuità aziendale diretta ex art. 57 CCI, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini prefissati: a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione, nell'ambito della domanda di ammissione alla procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti di cui agli artt. 39-40-44 e 57 e segg. CCI, in cui si sostanzia la proposta avanzata dalla ricorrente .., con sede in .. in termini di ragionevole probabilità di attuazione, appare attendibile, sostenibile e coerente, sulla base di quanto sopra rappresentato. E' fondata su ipotesi realistiche e plausibili, con risultati ragionevolmente conseguibili, fattibili, concretamente realizzabili, idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria della impresa individuale debitrice, sulla base dei flussi finanziari generabili dalla prosecuzione dell'attività aziendale, in esecuzione del Piano medesimo purché: i) si verifichino le condizioni sopra richiamate; ii) l'esecuzione del Piano sia ispirata a criteri di corretta gestione amministrativa e corretta attuazione di quanto in esso previsto; iii) l'andamento del Piano sia costantemente monitorato dall'imprenditore e coadiuvato dal consulente di sua fiducia" (cfr. pagg. 110-113, doc. 69, Attestazione dell'esperto del 04.03.2024).

Passando all'esame del ricorso, in particolar modo, ai requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti dall'art. 57 CCII, si osserva quanto segue:

a) quanto alla competenza territoriale ex art. 27 CCII: la società ricorrente ha correttamente proposto la domanda dinanzi a codesto Tribunale, avendo l'impresa la propria sede legale ed operativa in .. come si evince dalla visura storica allegata al ricorso in esame;



b) sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 CCII, stato di crisi o insolvenza: non v'è dubbio che la società ricorrente sia imprenditore, commerciale e diverso dall'imprenditore minore, come desumibile dall'oggetto sociale, nonché dalla situazione patrimoniale, economica e finanziaria allegata alla domanda, da cui si evince il superamento dei livelli dimensionali. Lo stato di crisi emerge, invece, non solo da quanto affermato dalla ricorrente, ma anche dai documenti contabili depositati e dalla relazione del professionista di cui al comma quarto dell'art. 57 CCII;

c) adesione dei creditori rappresentanti almeno il 60%: la ricorrente ha raggiunto un accordo di ristrutturazione dei debiti con creditori rappresentanti il 59,32% del proprio ceto creditorio, pertanto, visto il mancato raggiungimento della percentuale prevista dal codice, ha chiesto l'omologa, ex art. 2-bis, art. 63 CCII;

d) completezza della documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 3 CCII: la società ricorrente ha depositato scritture contabili e fiscali obbligatorie, dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, dichiarazioni IRAP, IVA, bilanci degli ultimi tre esercizi, relazione sulla situazione economica patrimoniale finanziaria aggiornata, stato particolareggiato ed estimativo delle attività, idonea certificazione su debiti fiscali contributivi e premi assicurativi, elenco nominativo dei creditori e indicazioni dei rispettivi crediti e cause di prelazione, nonché l'elenco di coloro che valutano diritti reali personali sui beni in suo possesso e indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;

e) sono stati altresì depositati sia il piano economico finanziario sia la relazione del professionista attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

Pertanto, tutti i requisiti necessari sono sussistenti, ad eccezione del raggiungimento delle percentuali richieste per l'adesione dei creditori, che può essere superato con l'intervento del tribunale, come meglio precisato di seguito.

3. Convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.

La ricorrente ha avviato un notevole processo di ristrutturazione, volto al risanamento economico e finanziario dell'azienda conferendo a professionisti di fiducia l'incarico per l'assistenza legale e tecnica volta alla predisposizione di una



domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli art. 57 e ss CCII, attraverso il preliminare deposito del ricorso "in bianco" alla luce del combinato disposto degli articoli 40, 44 e 54 CCII.

La proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Al riguardo, si osserva che i dati esposti dalla ricorrente e verificati positivamente dall'attestatore, sono nel senso che, nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, le risorse ottenute per la soddisfazione dei creditori sarebbero inferiori rispetto a quelle a disposizioni degli stessi, in caso di omologa degli accordi.

Tanto è vero che, secondo quanto evidenziato dall'attestatore: *"L'AdER viene soddisfatta integralmente con il pagamento della definizione agevolata-Rottamazione Quater, le somme fuori questa agevolazione nel piano vengono soddisfatte al 90,3% e pagamento rateale in cinque anni, le somme residue pagate nel triennio successivo con soddisfo integrale e rateizzazione mensile. In ipotesi di approvazione da parte del Parlamento della definizione agevolata-Rottamazione Quinquies, vi sarebbe il soddisfo al 100%, ferma restando la garanzia ipotecaria capiente, più volte illustrata e citata di €. 315.835,44 in favore di AdER. Le percentuali di soddisfo pari al 100% proposte e pagate da ; con la procedura di accordo di ristrutturazione in continuità aziendale ex art. 57, 63 e 88 CCI, anche con apporti di finanza esterna da parte dei soci come già accaduto per le definizioni agevolate in corso, rendono solo formale esercizio normativo il confronto con il trattamento riservato ai creditori pubblici qualificati in ipotesi apertura della procedura di liquidazione giudiziale"* (cfr. pag. 21 Relazione di chiarimenti dell'esperto, depositata il 12.11.2024).

Appare evidente, dunque, che questo risultato non potrebbe essere garantito nel caso la società fosse sottoposta a procedura di liquidazione giudiziale, in quanto si deve considerare che *"i crediti vantati dai creditori pubblici qualificati subiscono falcidie consistenti dei propri crediti spettanti oltre l'esame delle tempistiche dei pagamenti"*.

Ed ancora, circa la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, l'esperto ha sul punto precisato che: *"nelle procedure liquidatorie sia il valore dei macchinari e attrezzature e/o le poste del capitale circolante (come per esempio la riscossione dei crediti), di solito, si realizzano risorse molto vili e poco affidabili. Al contrario invece quelle in continuità aziendale dove il management e l'azienda in vita riescono ad ottenere risultati più*



soddisfacenti, con la gestione modificata rispetto alla precedente. La già ha ceduto la guida di fatto della stessa al giovane trentaseienne Ingegnere edile , figlio dei soci e coniugi . e . Questi è strutturato culturalmente ed organizzato anche e non solo per dare esecuzione al piano di risanamento in corso di omologazione. Va analizzato il fattore tempo ai fini dei pagamenti dei piani di riparto dell'attivo, molto lungo nella liquidazione giudiziale e inoltre non è certa la somma che verrà attribuita, poichè è incerto il ricavato della vendita degli assets. In numerose procedure liquidatorie è trascorso inutilmente almeno un decennio, prima che un creditore privilegiato veda qualche spicciolo. Infine per quanto riguarda le ragioni di convenienza della presente proposta di ristrutturazione, lo scrivente ritiene sin d'ora opportuno osservare come tale soluzione appaia significativamente più conveniente per il ceto creditorio (o comunque lo soddisferebbe in misura non inferiore) rispetto all'alternativa dichiarazione di liquidazione giudiziale della Società" (cfr. pag. 23 Relazione in atti).

Da ultimo, come anche sottolineato dall'esperto, è bene precisare che l'Agenzia delle Entrate è tutelata dalla stessa legge nella misura in cui, all'art. 63 co. 3 CCII si prevede la clausola risolutiva espressa che funge da vera e propria garanzia in favore della creditrice, stabilendo la risoluzione *ex lege* se il debitore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

4. Opposizione dell'Agenzia delle Entrate; tardività dei termini di cui all'art. 48 co. 4 CCII; la valutazione del cram down.

In ordine all'opposizione dell'Agenzia delle Entrate si precisa quanto segue.

L'AdE ritiene che la procedura di omologazione è stata aperta, nonostante, alla data del provvedimento di fissazione dell'udienza, non risultassero ancora decorsi i termini per proporre opposizione di cui all'art. 48, co. 4 CCII.

In primo luogo, ai sensi dell'art. 48 CCII *"Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione con memoria depositata entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, se nominato, disponendo che il provvedimento sia comunicato, a cura del debitore, al commissario giudiziale,*



ai creditori e ai terzi che hanno proposto opposizione. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, e sentito il commissario giudiziale, omologa con sentenza gli accordi".

Applicando la disciplina al caso di specie, occorre evidenziare che l'iscrizione della domanda degli accordi di ristrutturazione del 04.03.2024 è avvenuta in data 14.03.2024 (doc. 1 depositato il 15.03.2024, fascicolo parte ricorrente) nel Registro Imprese, mentre l'Agenzia delle Entrate ha spiegato opposizione nel procedimento in data 4.09.2024, non potendosi ritenere idonea, sul punto, la nota di reiezione della Transazione Fiscale, resa in data 30.05.2024, inviata alla sola parte ricorrente; infatti, quest'ultima può ritenersi una mera comunicazione e non una opposizione ai sensi dell'art. 48 co. 4 CCII (e, comunque, sarebbe da ritenersi tardiva in quanto superiore a 30 giorni).

Accertata la tardività della predetta opposizione, ad ogni buon conto, a tacitar ogni dubbio, in ragione dei motivi svolti nella spiegata, tardiva, opposizione, ai fini dell'omologa, si consideri quanto segue.

A seguito della mancata adesione all'accordo di ristrutturazione proposto dalla ricorrente all'Agenzia delle Entrate, la stessa ha dedotto l'applicabilità alla presente procedura dell'art. 63, comma 2-bis, CCII, secondo il quale il Tribunale può omologare l'accordo di ristrutturazione anche in assenza di adesione da parte dell'Amministrazione Finanziaria, ove tale adesione sia determinante ai fini del raggiungimento della percentuale del 60% dei creditori (cd. *cram down*).

A tal proposito, deve affermarsi che è possibile omologare accordi di ristrutturazione dei debiti raggiunti da un imprenditore in stato di crisi, anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 1 *bis* L. 10 agosto 2023 n. 103, applicabile al caso di specie, a condizione che:

1. tali accordi non abbiano carattere meramente liquidatorio;
2. l'adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali sia determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57 comma 1 e 60 comma 1 CCII;



3. il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione sia pari almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti e, in caso sia inferiore, la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non sia inferiore al 40 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi e, la dilazione di pagamento richiesta non ecceda il periodo di 10 anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo;
4. la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Quanto al primo presupposto, si osserva che la *ratio* della condizione di ammissibilità dell'omologazione non è quella di imporre la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte della debitrice, quanto raggiungere la salvaguardia della struttura produttiva dei posti di lavoro, a prescindere dal soggetto cui poi l'impresa sia riconducibile.

Il legislatore ha condizionato il beneficio del *cram down*, anche fiscale, tramite gli accordi di ristrutturazione dei debiti, all'interesse pubblico di ordine economico e sociale, consistente nella salvezza dei fattori produttivi operanti sul mercato e nella conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali. È possibile, dunque, che il requisito di ammissibilità dell'omologa costituito dalla continuità aziendale, possa essere garantito sia direttamente che indirettamente; in quest'ultimo caso anche mediante l'affitto o cessione dell'azienda in esercizio.

Nella specie, la _____ ha tutti i requisiti necessari per richiedere il *cram down*, come confermato nella relazione del professionista indipendente depositata in data 24 settembre 2024 e come condiviso dal Commissario Giudiziale (cfr. pag. 10 della Relazione del 4 novembre 2024).

In ordine al secondo presupposto, l'adesione dell'Agenzia delle Entrate è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale del 60% dei creditori, senza la quale la proposta è riuscita a raggiungere il 59,32%.



La contestazione dell'Agenzia delle Entrate si ritiene superata dall'integrazione depositata dalla società ricorrente con la quale è stato recepito il maggior debito, riuscendo, così, a soddisfare l'integrale pagamento del debito con richiesta di stralcio delle sole sanzioni ed interessi maturandi, onorando, pertanto l'importo di € 332.463,42.

Riguardo al terzo requisito, è possibile confermare che il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari al 59,32% e, quindi, superiore al 25% dell'importo complessivo dei crediti (cfr. pag. 12, Relazione del Commissario Giudiziale del 04.11.2024).

Quanto al quarto presupposto (nonostante la tardiva contestazione dell'Agenzia delle Entrate) questo Collegio non ritiene condivisibile le allegazioni della resistente, in considerazione del fatto che nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, le risorse ottenute per soddisfare i creditori risulterebbero inferiori rispetto a quelle messe a disposizione degli stessi in caso positivo di omologa degli accordi, a causa degli ulteriori costi, con rango di natura prededucibili, che si genererebbero a carico della procedura, della difficoltà di esitazione degli immobili al prezzo di stima e delle somme da garantire ai creditori privilegiati di grado superiore all'Agenzia delle Entrate (dipendenti).

Quanto evidenziato dall'esperto indipendente, come già sopra riportato, è avvalorato dalle conclusioni a cui è pervenuto il Commissario Giudiziale che sul punto ha chiarito: *"Si riporta di seguito quanto evidenziato dall'Attestatore professionista indipendente: "La presente proposta di trattamento nella procedura di AdR di in favore dell'Agenzia delle Entrate appare essere conveniente e non deteriore rispetto a quanto ottenibile nell'alternativo scenario liquidatorio. Sussistono i presupposti oggettivi per richiedere il cram down ex art. 1 bis co. 2 e 3 del D.L. 13/06/2023 n. 69, convertito in Legge 10/08/2023 n. 103 ed art. 63 co. 2 bis CCI e del decreto correttivo – nuovo cram down [...]"*.

[...] Dopo attenta analisi, ritiene pienamente valide le conclusioni e le valutazioni espresse dal professionista indipendente nella relazione depositata in data 24 settembre 2024. Tale documento ha fornito un esame dettagliato della situazione economica e patrimoniale di dimostrando come l'Accordo di Ristrutturazione dei debiti rappresenti una soluzione significativamente più vantaggiosa rispetto alla Liquidazione Giudiziale. La continuità operativa, il mantenimento dei posti di lavoro e le garanzie offerte dai beni



aziendali costituiscono elementi fondamentali a tutela dei creditori, cui viene garantito un recupero dei crediti in tempi certi e con maggiore efficacia. Di seguito, si illustrano nel dettaglio i principali aspetti che confermano i benefici dell'accordo proposto, evidenziando come tale soluzione risponda alle esigenze di stabilità finanziaria e sostenibilità economica per l'azienda, offrendo al contempo migliori prospettive di soddisfacimento per l'intero ceto creditorio" (cfr. pag. 10, Relazione del Commissario Giudiziale del 04.11.2024).

Quindi, la continuità dell'attività imprenditoriale della ricorrente non solo assicurerebbe la conservazione dei posti di lavoro, momento imprescindibile di valutazione comparativa con gli esiti della liquidazione giudiziale, ma garantirebbe l'erogazione costante di imposte e contributi all'erario, derivanti dai flussi di cassa e dalle ritenute sui salari, apportando un contributo economico fondamentale per il sistema fiscale.

In definitiva, il mantenimento in vita dell'azienda rappresenta, pertanto, un beneficio concreto che la liquidazione giudiziale, per contro, comprometterebbe irreversibilmente.

5. Fondatezza della proposta.

Alla luce dei criteri generali per la valutazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, ex art. 57 e 63, co. 2-bis CCII e della conseguente analisi e verifica della documentazione depositata, dato atto:

- che l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dà luogo ad una procedura concorsuale, essendo destinato a produrre effetti soltanto sul piano negoziale che non incidono sui rapporti pendenti e non coinvolgono la massa dei creditori in quanto tale, ovvero non si riverberano *erga omnes*, ma restano limitati ai creditori aderenti, se non per l'introduzione di un modesto termine generale di moratoria per i creditori estranei;
- che - vigente tale principio dell'autonomia privata, elemento essenziale dell'atto (accordo/i stipulati coi creditori) - il Tribunale deve verificare, ai fini dell'omologazione, il pagamento integrale dei creditori estranei entro un certo termine, in conformità ai dettami normativi;



- che la relazione del professionista indipendente risulta attendibile, completa, esaustiva, adeguatamente motivata e dotata di coerenza logica e argomentativa;
- che il Commissario Giudiziale, nominato dal Tribunale al fine di riferire immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi, non ha rilevato atti in frode, né ha dedotto motivi ostativi all'accoglimento degli accordi di ristrutturazione presentati, ritenendo condivisibili le considerazioni formulate dalla ricorrente e dal professionista indipendente;
- che sulla base di quanto rassegnato dal professionista attestatore - alle cui valutazioni, congruamente motivate, il Tribunale deve rifarsi integralmente in sede di omologa, in assenza di specifiche opposizioni - il piano sotteso all'accordo di ristrutturazione è complessivamente attuabile ed è garantito l'integrale e tempestivo pagamento dei creditori estranei, anche con riferimento ai debiti scaduti alla data dell'omologazione e sia certamente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Alla luce di tali evidenze, questo Collegio ritiene che non sussistono, nella specie, elementi ostativi alla omologazione dell'accordo di ristrutturazione ed è possibile riconoscere la sussistenza di tutti i requisiti per l'adozione del *cram down* fiscale così come richiesto.

P.Q.M.

Il Tribunale, Ufficio Crisi d'impresa e dell'insolvenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,

letti gli artt. 57 e 63 CCII;

così dispone:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto,

OMOLOGA

gli accordi di ristrutturazione dei debiti raggiunti da _____, con sede
in _____ alla zona _____, REA n. _____;



C.F. , in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante dell'impresa, con la transazione fiscale e contributiva proposta.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla ricorrente nonché al Registro delle Imprese ai fini della pubblicazione quanto di competenza.

Così deciso in Vasto, nella Camera di Consiglio del 11/12/2024

Il Presidente Relatore

Michele Monteleone

** Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dr.ssa Maria Luana Fedele, Funzionario Addetto UPP.*

